



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE XIV – FALLIMENTARE**

Rep. 16639/20

n. 9441/2020 R.G.

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Signori magistrati

dott.ssa Angela Coluccio Presidente

dott.ssa Maria Luisa De Rosa Giudice

dott.ssa Margherita Libri Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio di reclamo avverso il decreto di inammissibilità n. 342/2020, emesso in data 29.1.2020, nell'ambito della procedura V.G. n. 21416/2019, iscritto al n. 9441/2020 V.G.

Visto il reclamo presentato da _____ – rappresentata e difesa dall'avv. Torquato Tasso – avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di apertura della procedura della liquidazione del patrimonio ex L. n. 3/2012;

rilevato che il reclamo è stato tempestivamente proposto in data 6.2.2020, in quanto il deposito del decreto impugnato è stato comunicato dalla cancelleria a mezzo PEC al procuratore della ricorrente in data 29.1.2020;

osservato, in particolare, che il giudice di prime cure ha rilevato i seguenti profili di inammissibilità della domanda:

- l'inesistenza di beni mobili, immobili o crediti da liquidare;
- l'apposizione di un termine di durata da parte della ricorrente (sei anni);
- il soddisfacimento integrale dei creditori in un lasso temporale troppo ampio, incompatibile con l'esigenza di concentrazione della procedura;

ritenuto, quanto al primo profilo, che la tesi fatta propria dal giudice di prime cure debba cedere rispetto all'opposta soluzione ermeneutica, sulla base delle seguenti considerazioni (peraltro molto diffuse nella giurisprudenza di merito, e fatta propria in almeno un precedente anche da questo Tribunale, come puntualmente documentato dalla reclamante):

- nell'ampia nozione di beni di cui all'art. 810 c.c. possono rientrare anche i crediti futuri;

- l'art. 14-*ter*, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012 esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, implicitamente ammettendo che, per la restante parte, essi possano concorrere nel patrimonio della liquidazione;

- nel patrimonio da liquidare rientrano anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura *ex art. 14-undecies* L. n. 3/2012;

- la circostanza che, pur in difetto di beni da alienare, permance comunque l'utilità del liquidatore, dal momento che allo stesso è demandato anche il compito di accertamento dei crediti nonché lo svolgimento delle attività necessarie al soddisfacimento dei creditori;

- l'art. 14-*quinqüies*, comma 2, lett. d), L. n. 3/2012 prevede che il giudice ordini la trascrizione del decreto di apertura ove vi siano beni mobili registrati o beni immobili, così sottintendendo che la procedura possa aprirsi anche in difetto di tali beni;

- l'art. 14-*quater* L. n. 3/2012 prevede che, in determinati casi, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo con i creditori o la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore comportino la conversione nella procedura di liquidazione (senza prevedere che ciò sia possibile solo in presenza di beni nel patrimonio del debitore), che dunque è la più ampia tra quelle disciplinate dalla L. n. 3/2012;

osservato peraltro che, nel caso in esame, neppure può affermarsi la totale assenza di beni, dal momento che la ricorrente è proprietaria di un bene mobile registrato (autovettura), ancorché – secondo l'allegazione della medesima reclamante – privo di valore economico;

ritenuto che l'accoglimento di tale tesi consenta di superare anche gli ulteriori rilievi di inammissibilità formulati dal giudice di prime cure;

ed infatti l'ammissibilità della procedura di liquidazione anche laddove l'attivo per la soddisfazione dei creditori sia esclusivamente o principalmente costituito da redditi futuri, impone di stabilire un termine della destinazione di tali crediti alle finalità della procedura, altrimenti destinata a protrarsi eventualmente anche vita natural durante (con conseguente inutilità della procedura stessa);

ritenuto che – nel caso di specie – tale termine appare ragionevole e che ciò esclude anche l'ulteriore profilo di inammissibilità rilevato dal giudice di prime cure, relativo all'eccessiva durata della procedura (tenuto conto, peraltro, che la durata almeno quadriennale è prevista dallo stesso legislatore *ex art. 14-quinquies*, comma 4, L. n. 3/2012), non divisibilmente calcolata sulla data di soddisfacimento integrale dei creditori;

ritenuto quindi necessario verificare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura;

rilevato che:

- la ricorrente è persona fisica in stato di "sovraindebitamento" secondo la definizione di cui all'art. 6, secondo comma, lett. a), L. n. 3/2012;
- la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- la ricorrente non risulta aver fatto ricorso alle procedure previste dalla L. n. 3/2012 nell'ultimo quinquennio;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, secondo e terzo comma, L. n. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare, quale è possibile evincere dalle allegazioni della reclamante, pur in mancanza della relativa certificazione, che però non pare ostativa all'apertura della procedura);
- è presente in atti l'inventario del patrimonio dell'istante;
- la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della ricorrente;
- non si ravvisano, allo stato, atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio;
- è stata depositata relazione particolareggiata da parte del professionista con funzioni di OCC che contiene le indicazioni di cui all'art. 14-ter, comma 2, L. n. 3/2012;

rilevato che la ricorrente ha indicato:

di avere accumulato debiti per complessivi €. 165.792,48 nei confronti di banche (€. 73.264,74 nei confronti di Unicredit S.p.A. €. 37.706,68 nei confronti di Banca Ifis S.p.A.) ed Erario (€. 54.461,06);

di avere un reddito annuo di €. 20.746,56, derivante dalle somme che mensilmente le vengono accreditate a titolo di pensione di anzianità, pensione di invalidità e indennità di accompagnamento e di poter destinare al soddisfacimento dei creditori una parte di dette somme, nella misura di €. 200,00 mensili da accumularsi per un periodo di 6 anni o per il periodo eventualmente più lungo eventualmente stabilito dal Tribunale;

in €. 12.500,00 annui la somma necessaria al proprio sostentamento – importo giudicato ragionevole dal professionista con funzioni di OCC, anche alla luce del quadro clinico della

ricorrente – e ritenuto pertanto opportuno sottrarre tale somma alla procedura concorsuale ex art. 14-ter, sesto comma, lett. b) L. n. 3/2012;

P.Q.M.

in riforma del reclamato provvedimento, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies L. n. 3/2012;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione dei beni di (C.F.) e, per l'effetto,

- a) nomina liquidatore l'Avv. , affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14-sexies ss. L. n. 3/2012;
- b) dispone, sino alla conclusione della procedura, che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale;
- d) ordina, poiché il patrimonio del debitore comprende beni mobili registrati, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, sesto comma, lett. b), L. n. 3/2012 in euro 12.500,00 annui e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter, sesto comma, L. n. 3/2012;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice designato per la trattazione del procedimento sulla attività svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 23 novembre 2020

Il Presidente

Dott.ssa Angela Coluccio



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 24/11/20

Angela Coluccio
4